

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE IDRICHE 8 settembre 2023, n. 147

**Autorizzazione allo scarico del depuratore a servizio dell'agglomerato di Acquaviva delle Fonti nel corpo idrico "Torrente Baronale" affluente di Lama Picone - art. 124 del d.lgs. 152/2006, LR n. 18/2012 e RR n. 13/2017.**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

##### VISTI:

- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 di adozione della struttura organizzativa regionale "MAIA 2.0 – Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa Regionale" che, nell'individuare l'articolazione in Dipartimenti – Sezioni – Servizi, colloca, in particolare, la Sezione Risorse Idriche nell'ambito del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture;
- l'AD n. 16 del 31.03.17 di "Attuazione del decreto del Presidente della GR n.443 del 31.07.2015". Conferimento incarichi di Direzione di Sezione;
- la D.G.R. n. 1576 del 30 settembre 2021 con la quale viene confermato l'incarico di direzione della Sezione Risorse Idriche all'Ing. Andrea Zotti;
- la D.G.R. n. 56 del 31 gennaio 2022 con la quale è stato prorogato l'incarico di direzione dei Servizi della Giunta regionale;

##### VISTI ALTRESÌ:

- il D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Norme in Materia Ambientale" ed in particolare la Parte Terza dello stesso che detta "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" con il quale vengono stabiliti, nella Sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento", i principi generali e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue;
- l'Allegato 5 alla parte III del predetto D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Limiti di emissione degli scarichi idrici";
- l'aggiornamento del PTA 2015-2021 approvato definitivamente con Delibera di Consiglio Regionale n. 154 del 23/05/2023;
- gli artt. 75 e 124 del richiamato d.lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii. e la LR 18 del 3 luglio 2012, art. 22 che attribuisce alla Regione Puglia la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati di cui al PTA;
- la nota prot. 1311 del 20/07/2012 del Direttore di Area che invita i Dirigenti di Servizio, ciascuno per quanto di competenza, a porre in essere gli atti amministrativi conseguenti agli art. 22 e 23 della LR n. 18/2012;
- l'attuale assetto delle competenze in materia di controllo, rilevamento e sanzionatoria inerente agli scarichi di cui alla parte III del d.lgs. 152/2006, così come definito dalle seguenti disposizioni normative: LR 17/2000 così come da ultimo modificato con LR n. 32/2022, DGR 1116/2006, LR 30/2015 e ss. mm. ii., LR 37/2015 e ss. mm. ii, LR 9/2016, DD.GG.RR. 1080/2016, 124/2018, RR.RR. 4/2018 e 21/2019;

- il RR n. 13/2017 *“Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani”* che ha abrogato i Regolamenti Regionali 3 e 5 del 1989;

**PREMESSO CHE:**

- la scrivente Sezione, con l'AD n. 103 del 26/05/2017, ha disciplinato sia lo scarico delle acque reflue rivenienti dal depuratore in esame ai sensi dell'art. 124 del TUA, che il riutilizzo delle acque reflue affinate ai sensi del DM 185/2003 e del RR n. 8/2012; l'atto dirigenziale è stato adottato dopo la sottoscrizione, in data 24/03/2017, del Protocollo d'intesa di cui al RR n. 8/2012, approvato con DGR 1736 del 22/11/2016 unitamente al relativo Piano di Gestione;
- l'AQP, con nota prot. 3909 del 12/01/2018, ha trasmesso il disciplinare di gestione speciale e, con successiva nota prot. 79670 del 31/07/2018, il piano di gestione ai sensi del RR n. 13/2017;
- l'AQP, con nota prot. 29817 del 07/05/2020, ha chiesto il rinnovo del titolo autorizzativo allo scarico ai sensi dell'art. 124 del TUA ed il contestuale rinnovo dell'autorizzazione al riutilizzo delle acque reflue affinate ai sensi del DM 185/2003 e del RR n. 8/2012; in allegato all'istanza l'Aqp ha trasmesso le attestazioni di efficienza funzionali prescritte e i rapporti di prova relativi all'annualità 2019;
- l'AQP, con nota prot. 33867 del 26/05/2020, ha trasmesso le schede mensili dei dati di esercizio relative al 2019 ed al primo trimestre del 2020;
- questa Sezione, con nota prot. 8277 del 17/07/2020, ha diffidato l'Aqp a seguito di alcuni superamenti dei valori limite segnalati da Arpa Puglia; tale diffida è stata successivamente reiterata con nota prot. 241 del 11/02/2021;

**ATTESO CHE:**

- la configurazione dell'impianto di depurazione e le caratteristiche dello scarico sono rimaste immutate rispetto al quadro informativo valutato nel precedente rilascio dell'autorizzazione allo scarico da parte della Regione;
- il depuratore, nella sua attuale configurazione impiantistica, ha una potenzialità nominale pari a 30.500 AE ed è in grado di trattare una portata di circa 6.600 mc/d (275 mc/h), scaricando un refluo conforme ai limiti di cui alla tab. 4 all. V alla parte III del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; il comparto di affinamento integrato nell'impianto consente, inoltre, di poter licenziare un refluo recuperato rispettoso dei valori limite del DM 185/2003 e del RR n. 8/2012;
- l'impianto ha un processo depurativo biologico a fanghi attivi con stabilizzazione aerobica e successiva disidratazione meccanica degli stessi; l'attuale schema impiantistico è il seguente:

**Linea acque**

- Grigliatura;
- Disabbiatura/disoleazione;
- Equalizzazione;
- Chiariflocculazione di emergenza
- Sedimentazione primaria;
- Comparto biologico Predenitrificazione/Ossidazione - Nitrificazione;
- Sedimentazione finale;
- Flash-mixing – flocculazione per la filtrazione;
- Filtrazione;
- Disinfezione ipoclorito/UV;

**Linea acque di pioggia**

- Sfiatore acque di pioggia;

- Grigliatura grossolana e fine;
- Dissabbiatura;
- Vasca accumulo acque di pioggia;
- Sollevamento acque di pioggia e collettore extraportate;

#### Linea fanghi

- Stabilizzazione aerobica;
- Post-ispessimento fanghi digeriti a gravità;
- Disidratazione meccanica fanghi;
- L'effluente depurato viene attualmente scaricato nel recettore finale attraverso un collettore emissario della lunghezza di circa 1.000 m, nel punto di scarico avente le seguenti coordinate nel sistema UTM WGS84 33N: 655.968,01 E, 4.533.161,87 N; (16°51'9,53"E, 40°56'4,96"N, – nel sistema WGS84);
- L'aggiornamento del PTA 2015-2021 ha previsto un carico generato dell'agglomerato di Acquaviva delle Fonti di 31.600 AE e una potenzialità nominale dell'impianto di depurazione di 30.500 AE (a cui è stato aggiunto il dato teorico di potenzialità massima di 36.600); l'aggiornamento del PTA ha lasciato invariato il recapito finale ed i limiti allo scarico applicabili (tab. 4 all. V alla parte III del TUA) e la previsione del riutilizzo delle acque affinate ai sensi del DM 185/2003 e del RR n. 8/2012;
- dai dati di esercizio del depuratore in esame, forniti dal gestore e relativi all'anno 2021, si ricava che il volume annuo di reflui trattati sia stato pari a 1.715.500 mc/anno (4.700 mc/giorno ~ 195 mc/ora), con un carico organico di esercizio calcolato pari a 28.761 AE;
- dai dati del monitoraggio della qualità dello scarico effettuato da Arpa Puglia nel 2022 e nel primo semestre del 2023 si rileva quanto segue:
  - nel 2022, su 12 campionamenti effettuati, sono stati acclarati un superamento degli SST uno di N.tot e P.tot e due del parametro Ph;
  - nel primo semestre del 2023, su sei campionamenti effettuati, si sono verificati 3 superamenti del parametro "P.tot";
- l'AQP dovrà porre particolare attenzione alla gestione del processo depurativo monitorando l'andamento del parametro "P.tot" in modo tale da garantire il rispetto dei valori limite allo scarico;

#### ATTESO ALTRESÌ CHE:

- a decorrere dal 26/06/2023 è entrato in vigore il Regolamento europeo 2020/741 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua;
- il DL 14/04/2023, n. 39 (convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1 L 13 giugno 2023, n. 68) ha introdotto disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, prevedendo che *"il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto delle prescrizioni minime di cui all'Allegato A al presente decreto, è autorizzato fino al 31 dicembre 2023"*;
- nel rispetto delle norme sopravvenute e **sino al 31/12/2023**, l'AD n. 103 del 26/05/2017 continuerà a disciplinare il solo riutilizzo irriguo delle acque affinate, giacché adottata in conformità al Regolamento regionale n. 8/2012 che ha già previsto in ambito regionale uno strumento di regolazione/controllo della filiera del riutilizzo delle acque reflue affinate denominato "Piano di Gestione";
- successivamente al 31/12/2023 il riutilizzo delle acque affinate dovrà essere disciplinato da una nuova autorizzazione adottata sulla base del quadro normativo vigente;

#### VISTO CHE:

- con l'art. 22 della LR n. 18/2012, la Regione ha avocato a sé la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico relative ai depuratori del Servizio Idrico Integrato a servizio degli agglomerati di cui al Piano di Tutela delle acque;

- a seguito del processo di riordino delle funzioni provinciali avviato con L 56/2014, la Regione Puglia ha altresì adottato le LL.RR. n. 31/2015 e ss. mm. ii., n. 37/2015 e ss. mm. ii. e n. 9/2016, con la conseguente riallocazione in capo alla Sezione di Vigilanza Ambientale regionale delle competenze in materia di vigilanza e controllo derivanti dalle funzioni non fondamentali delle Province, ivi inclusi gli scarichi dei depuratori comunali;
- la piena operatività della Sezione di Vigilanza Ambientale regionale è stata comunque conseguita soltanto con l'entrata in vigore del RR n. 21 del 2019, pubblicato sul BURP n. 126 del 04/11/2019;
- la Regione Puglia, con l'art. 7 della LR n. 32/2022, ha abrogato le lettere "h" e "i" del comma 1 dell'art. 28 della LR 30 novembre 2000, n. 17, determinando, in ragione dell'esistente normativa sopracitata e della LR n. 44/2018, anche la riallocazione delle funzioni sanzionatorie in capo alle sue Sezioni competenti;
- per le finalità connesse al presente atto, la **Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione** è identificabile come autorità preposta alla vigilanza e controllo degli scarichi dei depuratori comunali a servizio degli agglomerati urbani di cui al PTA; inoltre, unitamente alla **Sezione Contenzioso Amministrativo**, è soggetto competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative per superamento dei limiti allo scarico e mancato rispetto delle prescrizioni impartite con i relativi titoli autorizzativi;
- Arpa Puglia, ai sensi della DGR 1116/2006 e della L 132/2016, è il soggetto preposto all'esecuzione degli accertamenti analitici sugli effluenti dei depuratori comunali, con le frequenze e le modalità definite dall'all. V alla parte III del d.lgs. 152/2006 e dall'allegato 1 della precitata DGR 1116/2006;
- le Province, le Asl ed i Comuni, cui sono attribuite specifiche funzioni in materia ambientale, igienico sanitaria e di vigilanza e controllo del territorio, per le finalità del presente atto risultano ulteriori soggetti deputati al controllo;
- la Città Metropolitana di Bari ed il Comune di Acquaviva delle Fonti, ai sensi degli artt. 25 e 26 della LR n. 17/2000, sono rispettivamente competenti alle funzioni di polizia idraulica e all'esecuzione delle piccole manutenzioni dei corsi d'acqua non ricompresi nel demanio idrico-ramo bonifica, di competenza invece dei Consorzi di Bonifica ai sensi della LR n. 4/2012 e del RR n. 17/2023;

**RILEVATO CHE** sulla base del quadro istruttorio acquisito nell'ambito del procedimento *de quo* e degli elementi informativi sopra esposti, si ravvedono i presupposti di fatto e le ragioni di diritto per procedere all'adozione del presente provvedimento;

**VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016**

**Garanzie alla riservatezza**

*La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dal d.lgs. 196/03 e ss. mm. ii., nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.*

*Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.*

**ADEMPIMENTI CONTABILI**

(ai sensi del d.lgs. n. 118/11)

*Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.*

**DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. **di adottare**, ai sensi della Parte III del Dl.gs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss. mm. ed ii., dell'art. 22 della Legge Regionale n.18 del 3 luglio 2012, ed in favore di AQP, l'autorizzazione allo scarico del depuratore a servizio dell'agglomerato di Acquaviva delle Fonti, nel "Torrente Baronale", affluente di Lama Picone, nel punto di scarico avente le seguenti coordinate nel sistema UTM WGS84 33N: 655.968,01 E, 4.533.161,87 N; (16°51'9,53"E, 40°56'4,96"N, – nel sistema WGS84);
2. **di stabilire che:**
  - a. il presente atto disciplinerà esclusivamente lo scarico del depuratore a servizio dell'agglomerato di Acquaviva delle Fonti, mentre il riutilizzo delle acque affinate resterà disciplinato dall'AD n. 103 del 26/05/2017 sino al 31/12/2023;
  - b. il presente atto avrà validità di 4 (quattro) anni decorrenti dalla data della sua notifica agli interessati; almeno 1 anno prima della sua scadenza, l'AQP Spa dovrà inoltrare, alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 8 dell'art. 124 del DLgs 152 del 3 Aprile 2006 e ss. mm. ii., allegando la documentazione necessaria alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni impartite e quella attestante il corretto funzionamento dell'impianto. Lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto nel rispetto delle richiamate prescrizioni, fino all'adozione del nuovo provvedimento ed a condizione che la domanda di rinnovo dell'autorizzazione sia stata tempestivamente presentata;
  - c. l'effluente depurato dovrà rispettare i valori limite di emissione di cui alla Tab. 4 dell'allegato 5 alla Parte III del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm., con assenza delle sostanze indicate al punto 2.1 dello stesso allegato (per scarico su suolo e sottosuolo) e con un limite massimo di **E. Coli pari a 2.500 UFC/100 ml**;
  - d. in ragione del quadro istruttorio emerso con riguardo alla conformità dello scarico rispetto ai valori limite di tab. 4, il Gestore, **nel primo anno dovrà dimostrare di aver costantemente monitorato il parametro "fosforo totale"**, applicando i criteri di gestione previsti dal **"Disciplinare di gestione ordinaria e sui allegati"**, incrementando il numero degli auto-controlli sul processo di abbattimento del "P.tot", portandoli ad una frequenza mensile o quindicinale qualora necessario; ciò fino a quando i valori del parametro sopra indicato non si stabilizzino con continuità sotto i valori limite di tab. 4, fatta chiaramente eccezione per quelle variazioni connesse a fattori esogeni al normale processo depurativo non preventivabili; una volta stabilizzato il processo, il numero di auto-controlli seguirà il programma di monitoraggio previsto;
3. **di stabilire che** l'AQP osservi le seguenti prescrizioni:
  - a. entro 30 giorni dalla notifica del presente atto dovrà attestare la piena funzionalità degli auto-campionatori e dei misuratori di portata in ingresso ed in uscita dall'impianto, nonché la presenza dei cartelli informativi di cui all'art. 9 del RR n. 13/2017 già installati nel passato;
  - b. entro 180 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento dovrà redigere e trasmettere, alla Regione ed ARPA, il Piano di Monitoraggio con le modalità riportate all'allegato C6 – Gestione degli scarichi del RR n.13/2017;
  - c. nella concessione delle autorizzazioni allo scarico in fogna nera di reflui industriali e/o di processo, dovrà tenere in debita considerazione i valori limite allo scarico di cui al precedente punto **2c**, potendo individuare, in ragione della natura dei processi produttivi sottesi allo scarico, valori limite non meno restrittivi di quelli di tab. 3, o finanche di tab. 4 per tutti quei parametri che il presidio depurativo in esame non è in grado di trattare; resta comunque ferma la necessità di garantire l'assenza allo scarico del depuratore delle sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato V alla parte III del d.lgs. 152/2006;
  - d. ai sensi della DGR 1116/2006 e dell'allegato V alla parte III del TUA, in ragione della potenzialità massima del depuratore, dovrà effettuare un numero **minimo** di autocontrolli sull'effluente depurato almeno pari a 12 all'anno per i parametri di tab. 4 (**E. Coli max 2.500 ufc/100 ml**);

- lo stesso numero **minimo** di autocontrolli dovrà essere effettuato sulle acque in ingresso al depuratore;
- e. in attesa della piena operatività del Piano di Monitoraggio di cui al punto C6 dell'allegato C al RR n. 13/2017, dovrà effettuare un monitoraggio delle acque del corpo idrico recettore, a monte ed a valle del punto di scarico, prevedendo una frequenza semestrale delle misure e considerando il seguente set minimo di parametri: **Ph, temperatura, Salinità, COD, Azoto totale (come N), Fosforo totale (come P), Ossigeno disciolto %, Coliformi a 37°C, Streptococchi fecali, Escherichia coli, Test di tossicità**; **unitamente ai predetti controlli il gestore dovrà predisporre un apposito report fotografico dello stato dei luoghi**; a tal fine, entro gli stessi termini indicati al sub 3a) il gestore **dovrà trasmettere le coordinate dei punti di monitoraggio a monte ed a valle dello scarico**; il monitoraggio del corpo recettore potrà essere modificato e/o integrato secondo le indicazioni che Arpa Puglia eventualmente fornirà nell'ambito del processo di validazione del Piano di Monitoraggio ai sensi del RR n. 13/2017;
- f. con cadenza annuale dovrà trasmettere:
- i dati del monitoraggio sull'affluente, effluente e corpo recettore; qualora, però si rilevino superamenti dei valori limite negli autocontrolli **sull'effluente**, questi dovranno essere prontamente trasmessi, **unitamente ad una relazione che ne descriva le possibili cause e indichi le misure gestionali intraprese per la risoluzione delle problematiche occorse**;
  - l'attestazione di efficienza funzionale dell'impianto rilasciata sulla base dell'andamento complessivo del processo depurativo e dei risultati analitici dei suddetti autocontrolli;
  - l'attestazione di efficienza funzionale del recapito finale;
  - le schede riassuntive dei dati di esercizio mensili, nel format allegato al disciplinare di gestione ordinaria, firmate e vidimate dal Responsabile Tecnico dell'impianto;
- g. qualora ricorra all'attivazione dei disciplinari di emergenza, di gestione speciale o di gestione provvisoria, dovrà osservare gli obblighi di comunicazione ivi previsti, in conformità alle disposizioni del RR n. 13/2017;
- h. dovrà inoltre segnalare alle autorità competenti ogni possibile problematica che possa condizionare la qualità dello scarico; rientrano tra tali forme di segnalazione certamente le comunicazioni di arrivo, all'impianto di depurazione, di scarichi anomali sia di tipo quantitativo che qualitativo che dovranno essere portate a conoscenza delle predette autorità competenti, al fine di attivare le idonee forme di controllo del territorio e della rete fognaria;
- a. dovrà altresì comunicare alla Sezione Risorse Idriche e alla Sezione di Vigilanza ambientale della Regione Puglia, ad Arpa Puglia, agli ulteriori soggetti deputati al controllo (Città Metropolitana di Bari e Comune) ogni mutamento che, successivamente all'emanazione del presente provvedimento, dovesse verificarsi nei valori di portata dei reflui al recapito finale, nel processo depurativo e sulle attrezzature;
4. **di stabilire che** AQP spa rispetti gli obblighi di **registrazione e di conservazione dei documenti** previsti dal **Piano di Gestione e dagli annessi allegati**, nonché dal **disciplinare di gestione ordinaria**;
5. **di stabilire che** AQP rispetti le seguenti ed ulteriori prescrizioni relative alla gestione dell'impianto di depurazione:
- a. dovranno essere attivate e rese pienamente funzionanti tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei reflui, così come tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei fanghi di supero prodotti presso l'impianto stesso, assicurando una idonea manutenzione degli stessi al fine di garantire un efficiente funzionamento, così come previsto nel Piano di manutenzione dell'impianto;
- b. dovranno essere adottate le misure necessarie e gli accorgimenti tecnici che prevengano, lì dove tecnicamente possibile, l'aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento eventualmente causato dal malfunzionamento dell'impianto, la diffusione di cattivi odori ed aerosol, proliferazione di insetti e larve sia nell'area del depuratore che nell'area del recapito finale,

- come previsto nel Disciplinare della Gestione di Emergenza per ogni eventuale fuori servizio dell'impianto e nei piani di disinfestazione dell'area del depuratore e del punto di scarico del recapito finale;
- c. i fanghi prodotti dal depuratore dovranno essere smaltiti o riutilizzati secondo le norme vigenti ed in particolare in conformità alle modalità previste nella Parte IV del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii, ovvero nel D.lgs. n. 99/92 e dalla LR n. 29/95;
  - d. dovrà utilizzare l'impianto per il solo trattamento dei reflui convogliati tramite fognatura dinamica, fatto salvo il ricorso alla facoltà offerta dal comma 3 (lettera c) dell'art. 110 del d.lgs. 152/2006, qualora siano positivamente verificati tutti i presupposti indicati nel medesimo articolo, siano adottate le conseguenti misure gestionali e non venga pregiudicato il rispetto dei valori limite allo scarico, **il riutilizzo delle acque reflue affinate e dei fanghi di depurazione, nonché la qualità del corpo recettore**; nei limiti sopra imposti, il gestore dovrà trasmettere la comunicazione preventiva completa delle informazioni indicate al comma 5 dell'art. 110 del TUA;
  - e. dovranno essere garantite le condizioni di sicurezza *ex lege* previste contro i rischi igienico-sanitari connessi alla gestione del presidio depurativo e allo scarico del relativo effluente;
  - f. lo scarico dell'impianto di depurazione dovrà avvenire nel rispetto delle norme ambientali, senza produrre alterazioni significative dello stato qualitativo del recettore finale;
- 6. di impegnare Arpa Puglia:**
- a. sulla base delle disposizioni di cui all'allegato V alla parte III del d.lgs. 152/2006, della DGR 1116/2006 e del RR n. 13/2017, ad eseguire 12 accertamenti analitici all'anno sull'effluente depurato per i parametri di tab. 1 (con limiti di tab.4); di questi, minimo 8 dovranno essere effettuati considerando i parametri ed i relativi valori limite di tab. 4 (E. Coli max 2.500 ufc/100 ml);
  - b. a trasmettere tempestivamente alla Scrivente Sezione gli esiti degli accertamenti analitici (comprensivi del verbale di campionamento) che abbiano evidenziato superamenti dei valori limite, al fine di consentire l'eventuale attivazione delle procedure di cui all'art. 130 del D.lgs. 152/2006;
  - c. a trasmettere con le modalità e la cadenza trimestrale attualmente adottata il riepilogo degli accertamenti analitici condotti su base provinciale;
- 7. di impegnare** l'Autorità Idrica Pugliese a monitorare le attività connesse con la gestione del presidio depurativo di che trattasi, anche attraverso l'approvazione del programma di manutenzione, di cui al RR n. 13/2017, proposto da AQP, che dovrà sempre contemperare l'esigenza di effettuare interventi manutentivi sull'impianto con quella di tutela del corpo recettore, soprattutto per quelle manutenzioni che prevedano l'attivazione delle gestioni speciali o provvisorie; il predetto programma di manutenzione dovrà essere trasmesso alla scrivente Sezione, alla Sezione di Vigilanza Ambientale, all'Arpa Puglia e agli ulteriori soggetti deputati al controllo;
- 8. di impegnare** il Comune di Acquaviva delle Fonti, la Sezione Vigilanza Ambientale della Regione e la Città Metropolitana di Bari, ciascuno per quanto di propria competenza, a supportare l'AQP nei controlli sulle reti fognarie, soprattutto a seguito delle segnalazioni di arrivo di scarichi anomali all'impianto di depurazione;
- 9. di impegnare specificatamente il Comune di Acquaviva delle Fonti** ad assicurare il controllo del proprio territorio con riguardo alle disposizioni e ai divieti contenuti nel R.R. n. 26 del 09/12/2013, nel regolamento di igiene e sanità pubblica dei Comuni (L.R. n.36 del 20/07/94, DGR n.3819 del 06/10/84) e nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato, in merito al divieto di immettere nella rete di fogna nera le acque meteoriche di dilavamento;
- 10. di impegnare la Città Metropolitana di Bari ed il Comune di Acquaviva delle Fonti, ognuno per le specifiche competenze delegate**, a svolgere le attività di polizia idraulica e gli appropriati interventi di manutenzione del tratto di recapito a valle del punto di scarico, al fine di consentire il corretto inalveamento delle portate effluenti; **l'AQP dovrà corrispondere il contributo dovuto ai sensi delle**

**disposizioni del RR n. 13/2017, stipulando appositi protocolli d'intesa;**

11. **di stabilire che** intorno al punto di scarico valgono i divieti di cui all'art. 9 del RR n. 13/2017;
12. **di impegnare** la Città Metropolitana di Bari a verificare l'esistenza di concessioni all'emungimento di acque sotterranee ancora attive, ricadenti nelle fasce di rispetto dal punto di scarico di cui all'art. 9 comma 1 del RR n. 13/2017, e, qualora esistenti, a revocarle tempestivamente per effetto dei divieti di cui al citato articolo;
13. **di impegnare** la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione a disporre controlli periodici presso l'impianto al fine di verificare il rispetto da parte del gestore delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e la corretta gestione dell'impianto, come risultante anche dalla verifica dei registri, delle schede tecniche e del giornale di impianto sopra indicati; gli esiti di tali verifiche dovranno essere trasmessi alla Sezione Risorse Idriche per gli adempimenti di propria competenza;
14. **di impegnare la Sezione di Vigilanza Ambientale unitamente alla Sezione Contenzioso Amministrativo** della Regione a notificare la scrivente Sezione, anche con report annuali, delle attività di controllo effettuate sull'impianto e delle procedure sanzionatorie attivate a seguito di superamento dei valori limite allo scarico e/o mancato rispetto delle prescrizioni impartite nei titoli autorizzativi ex art. 124 del TUA;
15. **di stabilire** che il mancato rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge o regolamento in materia non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà, anche su segnalazione di Arpa Puglia e della Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione, nonché degli ulteriori soggetti deputati al controllo, l'adozione dei provvedimenti di diffida, revoca o sospensione di cui all'art. 130 del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm., fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V parte terza del succitato decreto, da parte dei soggetti competenti;
16. **di dare atto** che la presente autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione allo scarico viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi;
17. **di precisare** che il presente provvedimento non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;
18. **di dare altresì atto che** la Regione Puglia si riserva di modificare ed integrare il presente provvedimento in ragione delle criticità che potrebbero verificarsi nel corso di esercizio dello scarico e delle segnalazioni che potrebbero pervenire dagli organi preposti al controllo e dagli altri enti interessati;
19. **di disporre** la notifica a mezzo pec del presente provvedimento all'Aqp S.p.A, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, alla Sezione regionale Contenzioso Amministrativo, all'ARPA Puglia, alla Città Metropolitana di Bari, al Comune di Acquaviva delle Fonti;
20. **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ricorso al TAR Puglia, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

**Il presente provvedimento, sarà:**

- a. conservato e custodito nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- b. inviato telematicamente e in formato digitale al Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture e all'Assessore alle Risorse Idriche;
- c. inviato in formato digitale al Segretariato della Giunta Regionale e sempre per il tramite della piattaforma informatica regionale;
- d. inviato in formato digitale all'Aqp S.p.A, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, alla Sezione regionale Contenzioso Amministrativo, all'ARPA Puglia, alla Città Metropolitana di Bari, al Comune di Acquaviva delle Fonti;

- e. pubblicato all'albo pretorio della Regione Puglia per il tempo prescritto dalla normativa vigente;
- f. pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Gestione delle infrastrutture idrico fognarie  
Emiliano Pierelli

Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche  
Andrea Zotti